

Delibera n. 167/2025

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Infrastrutture Venete S.r.l.**

L'Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[I]le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
  - l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
  - l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale *“[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”*;

- l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, *"in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti"*;

<b>VISTO</b>	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante <i>"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"</i> , che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;
<b>VISTO</b>	il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria"</i> ;
<b>VISTA</b>	la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
<b>VISTO</b>	il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
<b>VISTO</b>	il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
<b>VISTO</b>	il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
<b>VISTA</b>	la delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018, recante <i>"Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento"</i> ;
<b>VISTA</b>	la delibera dell'Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, recante <i>"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie"</i> ;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la “*Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 51/2024 del 18 aprile 2024, recante “*Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 168/2024 del 20 novembre 2024, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2026 presentato da Infrastrutture Venete S.r.l.*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 2/2025 del 9 gennaio 2025, recante: “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 146/2024, recante: ‘Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuove misure regolatorie relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell'anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione’*”;
- VISTA** la nota del 12 luglio 2024, prot. ART 66753/2024, con la quale il Gestore - informando della circostanza per cui, stante la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'infrastruttura, la circolazione dei treni sull'intera linea gestita (Adria – Mestre) sarebbe stata interrotta dal 15 luglio 2024 al 20 marzo 2025, e che quindi l'anno 2024 non avrebbe potuto rappresentare l'anno base ai fini della formulazione della proposta tariffaria per il periodo 2026-2030, come previsto dalla citata delibera n. 51/2024 – ha richiesto di poter utilizzare quale anno base, ai fini di cui sopra, il 2023;
- VISTA** la nota del 10 settembre 2024, prot. ART 84232/2024, con la quale, in riscontro alla nota del 5 settembre 2024 del competente Ufficio (prot. ART 82596/2024), il Gestore

ha confermato le informazioni già fornite circa il periodo di interruzione del servizio sull'infrastruttura, precisandole meglio, come richiesto;

**VISTA** la nota del 1° ottobre 2025, prot. ART 79389/2025, con cui il Gestore ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2027, comunicando che nel corso della fase di consultazione sulla prima bozza del documento non sono pervenute osservazioni da parte degli *stakeholders*;

**CONSIDERATO** che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

**CONSIDERATO** che, in considerazione delle circostanze segnalate con la citata nota prot. ART 84232/2024, ai sensi della Misura 52.1, punto 2, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, il gestore dell'infrastruttura non ha presentato nell'anno in corso, stante la non rappresentatività del 2024 quale Anno base, la proposta tariffaria di periodo, che potrà essere presentata solo a seguito di rideterminazione dell'Anno base, adeguatamente rappresentativo delle ordinarie condizioni di gestione dell'infrastruttura;

**RILEVATA** la necessità, al fine di assicurare continuità ai regimi tariffari per l'accesso all'infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, di prevedere che i canoni e le tariffe da applicarsi nel corso dell'orario di servizio a cui il PIR si riferisce siano determinati a partire da quelli in vigore per l'orario di servizio 2025-2026 incrementati in considerazione del tasso di inflazione programmata per il 2026, come disponibile alla data di emanazione della presente delibera;

**CONSIDERATO** che, dall'esame della documentazione di cui al citato prot. ART 79389/2025, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni per il Gestore, riguardanti in particolare:

- le procedure da seguire in caso di dichiarazione di saturazione della linea;
- le informazioni da fornire circa le tempistiche per la stipula degli accordi tra gestore ed impresa ferroviaria, atti a disciplinare le forme di collaborazione necessarie ad assicurare l'assistenza alle persone disabili o a mobilità ridotta nelle operazioni di salita e discesa dal treno;
- le informazioni riferite alle condizioni di accesso agli impianti a diritto di accesso garantito ed ai servizi forniti in tale ambito;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

## **DELIBERA**

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2027, trasmessa dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Infrastrutture Venete S.r.l. con nota del 1° ottobre 2025, prot. ART 79389/2025;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Infrastrutture Venete S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2027, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2025-2026;
3. la presente delibera è comunicata a Infrastrutture Venete S.r.l. a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24 ottobre 2025

Il Presidente  
Nicola Zacheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)